TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE VI CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI

R. Es. n. 431/2022

promossa da

Omissis

VS Omissis e Omissis

G.E. dott.ssa Valentina Imperiale

Esperto stimatore: Arch. Anna Graziano



Si precisa che i contorni delineati con il colore rosso sono soltanto indicativi dell'estensione territoriale del lotto, non definiscono pertanto con precisione i confini dalle proprietà aliene.

Con decreto del 03/03/2023, il Giudice dott.ssa Valentina Imperiale nominava la sottoscritta Arch. Anna Graziano, iscritta all'Ordine degli Architetti della provincia di Palermo al n. 6316, quale esperto stimatore nella Esecuzione Immobiliare R. Es. n. 431/2022 promossa da **Omissis**, rappresentata e difesa dagli

del foro di Milano con studio in Milano,

Via San Martino n. 19 ed elettivamente domiciliata presso lo studio

contro Omissis e Omissis.





La sottoscritta veniva pertanto invitata a prestare giuramento telematicamente, mediante sottoscrizione con firma digitale del verbale di accettazione, entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Lo stesso veniva depositato in data 09.03.2023, mentre in data 02.05.2023 veniva depositato il modulo di controllo documentale. Nel medesimo decreto di nomina il Giudice concedeva all'esperto termine di gg. 30 prima dell'udienza di determinazione delle modalità di vendita, fissata per giorno 20/09/2023, per il deposito della relazione.

L'atto di pignoramento risulta notificato in data 17/10 – 27/10 2022 (ai sensi dell'art.140 c.p.c.) e risulta trascritto in data 29/12/2022 (ai nn.R.gen.6305 R.part. 50734 a favore di Omissis contro Omissis e Omissis), in forza del seguente <u>titolo esecutivo</u>: Contratto di mutuo con garanzia ipotecaria ai sensi dell'art. 38 e ss. Del Decreto legislativo n. 385/93, rogato a Palermo dal Notaio Renato Caruso il 29 febbraio 2008

ハムハイドニル

CIÒ PREMESSO

L'Esperto, esaminati attentamente gli atti e i documenti della causa, esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, presenta la seguente **relazione tecnica di consulenza** così suddivisa:







MANDATO DI CONSULENZA

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i diritti reali (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di 1/2, 1/4; ecc.) ed i beni oggetto del pignoramento.

In ordine al primo profilo (diritti reali pignorati), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore. [ecc.] In ordine al secondo profilo (beni pignorati), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2). [ecc.] L'esperto deve assumere come dati di riferimento ai fini identificativi unicamente l'indicazione del Comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare un raffronto delle ortofoto o delle foto satellitari, reperibili anche sul web, con le mappe catastali. L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire l'esito grafico di tale raffronto sia nel testo della relazione che negli allegati alla stessa. Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di espropriazione per pubblica utilità, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla formazione – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di uno o più lotti per la vendita, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto: quali beni dell'atto di pignoramento lo costituiscono (con indicazione anche del numero o della lettera), tre o più confini, gli attuali dati di identificazione catastale. I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.lla, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.).

Nella formazione dei lotti, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale. Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

> Arch. Anna Graziano, Via Dante Alighieri 91 -- 90011 Bagheria (PA) Mobile: 3927833961



L'esperto deve procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli accessi, delle eventuali pertinenze (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali m<mark>ille</mark>simi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti. Con riguardo alle pertinenze ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale che non siano stati oggetto di espressa indicazione nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili"). Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali dotazioni condominiali (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento. In particolare, l'esperto deve verificare se l'immobile sia dotato di attestato di prestazione energetica. Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di fondi interclusi (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato. La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita. Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione. In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di planimetria dello stato reale dei luoghi. Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

✓ QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'identificazione catastale dei beni pignorati per ciascun lotto. Al riguardo, l'esperto: - deve acquisire estratto catastale anche storico per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la planimetria catastale corrispondente (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto). In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il

Arch. Anna Graziano, Via Dante Alighieri 91 -- 90011 Bagheria (PA)

Mobile: 3927833961

e-mail: arch.anna_graziano@libero.it PEC: anna_graziano@archiworldpec.it



periodo precedente la meccanizzazione; - deve ricostruire la storia catastale del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato. A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto); - deve precisare l'esatta rispondenza formale dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno); - deve indicare le variazioni (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando: • se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo; • se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe). In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale corrispondente. Al riguardo, l'esperto: - in primo luogo, deve procedere al raffronto della planimetria dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale; - in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità: • deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima; • deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità da detrarre dal valore di stima.

QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto. L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente prospetto sintetico: LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure quota di 1/2, di 1/3, ecc.) proprietà (o altro diritto reale) di appartamento (o terreno) ubicato in _____ alla via ______ n. ____ , piano _____ int. _____ ; è composto da ______ , confina con ____ a sud, con ____ a nord, con ___ ad ovest, con ___ ad est; è riportato nel C.F. (o C.T.) del Comune di ______ al foglio _____ , p.lla ____ (ex p.lla ____ o già scheda _____) , sub _____ ; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. ___ del _____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a ______); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme ______) rispetto alla istanza di condono n. _ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. _____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade ___ (per il terreno); PREZZO BASE euro _____ ; LOTTO n. 2 : ecc. Nella

Pagina 5 di 25 Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009 predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica. L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

✔ QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali. A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà. In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata). Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti. Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di comunione legale con il coniuge, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto. L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

✔ QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico, indicando: - l'epoca di
realizzazione dell'immobile; - gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo (licenza edilizia n; concessione
edilizia n; eventuali varianti; permesso di costruire n; DLA n; ecc.); - la rispondenza
della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo. Al riguardo, l'esperto deve proc <mark>eder</mark> e all'acquisizione
presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto
allegati. Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea a riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni



accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'assenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo ediliziourbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di
costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private;
iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del
fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio:
centro storico della città). In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte
contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente all'entrata in vigore delle
leggi n. 1150/1942 e n. 765/1967. [Ecc.]

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'esistenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo ediliziourbanistico per il fabbricato pignorato, ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento o anche
delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto
deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata
consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di difformità e/o modifiche del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto. [Ecc.].

In caso di opere abusive l'esperto procederà come segue: anzitutto, verificherà la possibilità di sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 e gli eventuali costi della stessa; in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di istanze di condono (sanatoria c.d. speciale), precisando: • il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata; • lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.); • i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi; • la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità); in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre — ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare — se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985). ecc.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – i relativi costi. Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso ordine di demolizione dell'immobile, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.





Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della dichiarazione di agibilità ed acquisire certificato aggiornato di destinazione urbanistica. Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

✓ QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal debitore esecutato o da soggetti terzi. Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure — in difetto — indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo. In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto, in collaborazione con il custode giudiziario, deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione. Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio. Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ. Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate: in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato; in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante [Ecc.].

✓ QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene. In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve: a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di altre procedure esecutive relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale). Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione; b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di procedimenti giudiziali civili relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale). La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione; c) acquisire copia di eventuale provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge della casa

Arch. Anna Graziano, Via Dante Alighieri 91 -- 90011 Bagheria (PA) Mobile: 3927833961

e-mail: arch.anna_graziano@libero.it PEC: anna_graziano@archiworldpec.it



coniugale; d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici; e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di regolamento condominiale e la eventuale trascrizione dello stesso; f) acquisire copia degli atti impositivi di servitù sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di sequestro penale (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura. In particolare, l'esperto indicherà: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente. Tra questi si segnalano in linea di principio: 1) Domande giudiziali; 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura; 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge; 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale; 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo. Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura. Tra questi si segnalano: 1) Iscrizioni ipotecarie; 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.); 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura); 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale, precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati. [Ecc.]

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni informazione concernente: • l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie); • eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute; • eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia; • eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

> Arch. Anna Graziano, Via Dante Alighieri 91 -- 90011 Bagheria (PA) Mobile: 3927833961



✓ QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il valore di mercato dell'immobile utilizzando i metodi del confronto di mercato, di capitalizzazione del reddito e del costo, giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie. A questo riguardo, l'esperto deve OBBLIGATORIAMENTE procedere alla esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.). [Ecc.]

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima.

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive che detrarrà dal valore suolo. Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un prezzo base d'asta del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura del 15% al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

✓ QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una quota indivisa, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota. L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore similare per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di PROGETTO DI DIVISIONE.







ATTIVITA' DI CONSULENZA

L'inizio delle operazioni peritali veniva fissato per il giorno 16/05/2023 alle ore 16:00, informando le parti mediante raccomandata, inviata dal custode giudiziario, avv.to Laura Firinu, con appuntamento presso l'immobile sito in territorio di Villabate, via Pio La Torre n°12. Nella suddetta data è stato effettuato il sopralluogo. Sui luoghi erano presenti: l'avv.to Laura Firinu; il sig. Omissis, debitore.

Contestualmente sono state eseguite le operazioni di rilievo metrico e fotografico dell'immobile.

L'accesso all'immobile si conclude alle ore 17:30, il verbale viene letto, confermato e sottoscritto dai presenti.



RISPOSTA AI QUESITI

Sulla base dell'esame dei documenti esaminati e delle risultanze dei sopralluoghi, nel seguito vengono fornite le risposte ai quesiti, le cui parti sono riportate in grassetto corsivo come titolo del sotto paragrafo.

✓ QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

Si elencano di seguito i beni oggetto del pignoramento:

Lotto Unico: Diritto di piena proprietà sull'immobile sito in Villabate, via Pio La Torre n. 12, ubicato al piano terra.

Distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Villabate con i seguenti dati:

Fg	P.11a	Sub	Zona cens.	Cat.	Classe	Consistenza	Superficie	Rendita
							catastale	
3	3243	2		A/3	2	5,5 vani	Totale: 149 mq,	€ 355,06
		3					totale escluse	
							aree scoperte:	
							141 mq.	

L'immobile risulta catastalmente intestato a:

- Omissis, Proprietà ½;
- Omissis, Proprietà ½.

ASTE GIUDIZIARIE.it

Non vi sono difformità rilevanti tra i dati d'identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento ed i dati agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo.



Il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponde al diritto reale indicato nell'atto di compravendita del 13/07/2006 a rogito Notaio Vincenzo Marretta di Palermo, trascritto il 19/07/2006 ai nn. 46133/24177 a favore di Omissis e Omissis.

✔ QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

LOTTO UNICO: Diritto di piena proprietà sull'immobile sito in Villabate, via Pio La Torre n. 12, ubicato al piano terra. Distinto al Catasto dei Fabbricati al Fg 3 particella 3243 sub. 2-3 graffati, cat. A/3, classe 2, vani 5,5, R.C. € 355,06.



L'unità immobiliare pignorata, fa parte di un fabbricato composto di n°4 elevazioni fuori terra. L'accesso all'unità oggetto di pignoramento è consentito da un portone in alluminio, che immette nel vano scala condominiale. Il palazzo non è servito da ascensore. La struttura portante è in c.a., il tetto di copertura è del tipo lastrico solare. La tipologia d'abitazione è di tipo economica.

L'immobile ubicato al piano terra, al suo interno è così composto: un corridoio di disimpegno; un vano cucina-soggiorno, con apertura su via Pio La Torre; un salone, con apertura su via Pio La Torre; due ripostigli, di cui uno realizzato all'interno del salone; due camere da letto, con aperture su corte/pozzo luce, di cui una con bagno in camera, realizzato su suddetta area di pozzo luce; un servizio igienico; un ripostiglio realizzato sempre su area del pozzo luce.

L'altezza interna di tutti gli ambienti è pari a circa 2,89 m. Le pareti dei bagni sono rivestite fino ad un'altezza di circa 1,40 m da piastrelle in ceramica, mentre per la restante porzione sono intonacate. Le




pareti ed i soffitti dei restanti vani risultano intonacati e colorati con idropittura lavabile. I pavimenti di tutti i vani sono rivestiti da piastrelle in ceramica. Le porte interne sono in legno. Le finiture interne sono in discreto stato di conservazione. Si rilevano diverse macchie di umidità, in corrispondenza della camera da letto. Gli infissi esterni sono in legno. I prospetti sono definiti con intonaco civile per esterni ad idropittura, in buono stato di conservazione. Per quanto concerne invece l'impianto elettrico lo stesso risulta essere sotto-traccia. È presente impianto idrico – sanitario, impianto di scarico acque reflue con allaccio alla rete comunale, impianto citofonico, si rileva inoltre la presenza di una pompa di calore. L'immobile non è dotato di Attestato di prestazione energetica (Ape).

Superfici:

La Superficie Commerciale Totale è pari a 138,85 mg.

La Superficie Utile interna è pari a 120,91 mq.

I coefficienti utilizzati ai fini della determinazione della superficie commerciale saranno indicati nel paragrafo di risposta del Quesito 12.



Rilievo - Piano T



























✓ QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

Relativamente al presente lotto, durante la fase di sopralluogo è stata accertata la conformità dei dati catastali, presenti al Nuovo Catasto Fabbricati del Comune di Villabate, nonché la rispondenza di questi con i dati indicati nell'atto di pignoramento, nella nota di trascrizione e nell'atto di compravendita. Precisamente l'immobile è così identificati al Nuovo Catasto Fabbricati del Comune di Villabate:

Fg	P.lla	Sub	Zona cens.	Cat.	Classe	Consistenza	Superficie	Rendita
							catastale	
3	3243	2		A/3	2	5,5 vani	Totale: 149 mq,	€ 355,06
		3					totale escluse	
	Δ QT		2				aree scoperte:	
							141 mq.	
		ZIA	RIE.IT					_

Identificato al catasto Fabbricati:

Intestazione:

- Omissis, Proprietà ½;
- Omissis, Proprietà ½.

Fg.3, part.lla 3243, sub.2-3 graffati (catasto Fabbricati)

Situazione dell'unità immobiliare dal 06/11/2014:

• VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 06/11/2014 Pratica n. PA0355352 in atti dal 06/11/2014 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 151179.1/2014).

Situazione dell'unità immobiliare dal 24/01/2005:

• COSTITUZIONE del 28/02/1986 Pratica n. PA0021758 in atti dal 24/01/2005 COSTITUZIONE (n. 62058.1/1986) .

Mappali Terreni Correlati Codice Comune L916 - Foglio 3 - Particella 3243.

Sono state riscontrate, delle difformità tra gli elaborati planimetrici catastali e lo stato di fatto rilevato, che si elencano di seguito:


- aumento volumetrico, dato dalla realizzazione del bagno in camera e di un ripostiglio, entrambi nell'area di pozzo luce;
- demolizione di alcuni tramezzi e realizzazione di nuovi, con conseguente nuova distribuzione interna;
- diversa distribuzione delle aperture su prospetti;



• traslazione di porzione di tompagno (errore di rappresentazione grafica).

In virtù di ciò, a seguito delle attività di regolarizzazione urbanistica e necessarie operazioni di ripristino dello stato dei luoghi, di seguito meglio descritte, è necessaria la redazione di un nuovo docfa per l'aggiornamento dei dati catastali.

Si riporta di seguito, una valutazione dei costi per l'aggiornamento dei dati catastali:





✔ QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

Diritto di piena proprietà sull'immobile sito in Villabate, via Pio La Torre n. 12, ubicato al piano terra. Distinto al Catasto dei Fabbricati al Fg 3 particella 3243 sub. 2-3 graffati, cat. A/3, classe 2, vani 5,5, R.C. € 355,06. L'unità immobiliare pignorata, fa parte di un fabbricato composto di n°4 elevazioni fuori terra. La struttura portante è in c.a., il tetto di copertura è del tipo lastrico solare. La tipologia d'abitazione è di tipo economica. L'immobile ubicato al piano terra, al suo interno è così composto: un corridoio di disimpegno; un vano cucina-soggiorno; un salone; due ripostigli; due camere da letto, una con bagno in camera, realizzato su area di pozzo luce; un servizio igienico; un ripostiglio realizzato sempre su area del pozzo luce. L'altezza interna di tutti gli ambienti è pari a circa 2,89 m. Le finiture interne sono in discreto stato di conservazione. Si rilevano diverse macchie di umidità, in corrispondenza della camera da letto. Gli infissi esterni sono in legno. I prospetti sono definiti con intonaco civile per esterni ad idropittura, in buono stato di conservazione. Per quanto concerne invece l'impianto elettrico lo stesso risulta essere sotto-traccia. È presente impianto idrico – sanitario, impianto di scarico acque reflue con allaccio alla rete comunale, impianto citofonico, si rileva inoltre la presenza di una pompa di calore. L'immobile non è dotato di Attestato di prestazione energetica (Ape). La Superficie Commerciale Totale è pari a 138,85 mq.

Il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto di pignoramento, è stato realizzato in assenza di titolo abilitativo. Per lo stesso è stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell'art.31 comma 3° della Legge n°47/85 del 28.02.1985, registrata al prot.llo n. 6108 del 02.08.1986 a nome di Omissis e Omissis, precedenti proprietari dell'immobile. In data 07.12.2000 viene rilasciato, dal Comune di Villabate, Atto di Concessione in Sanatoria n°36. In data 07.03.2001 viene rilasciato Certificato di Abitabilità. Alla luce delle difformità descritte, dovranno essere in primis, rimossi gli abusi relativi agli aumenti volumetrici, mediante la demolizione degli stessi. Successivamente dovrà essere presentata una pratica di tipo Scia tardiva (SCIA - accertamento di conformità (art.37 commi 1, 4 e 5 del T.U. Edilizia), con il pagamento della sanzione massima pari ad € 5.164,00, che contempli la diversa configurazione interna e delle aperture su prospetto. Dovrà inoltre essere presentata una pratica di tipo SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità ex art. 24 del DPR n. 380/2001, recepito dinamicamente dall'art. 1 della l.r. n. 16/2016, sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222) ed allegata alla stessa i relativi certificati degli impianti, la variazione catastale mediante redazione di un nuovo Docfa con registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate ed il Certificato di Prestazione Energetico dell'immobile (Ape). I costi da sostenere per le operazioni sopra elencate, ammontano ad € 12.700,00. Non sono stati calcolati eventuali costi di adeguamento degli impianti alla





normativa vigente. Il valore di mercato dell'immobile è stato stimato in € 112.265,00 (detratte le spese sopra elencate).

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra si propone un prezzo a base d'asta, tenuto conto di tutti gli adempimenti che resteranno a carico dell'acquirente per la regolarizzazione degli abusi descritti, al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato, ridotto del 5% del valore stimato:

€ 112.265,00 - 5% = € **106.651,750**

✔ QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

Ricostruzione dei passaggi di proprietà.

- 13/07/2006: Atto di compravendita a favore di Omissis e Omissis;
- 12/02/2005: Atto di compravendita a rogito Notaio Alberto Calì di Palermo, trascritto il
- 23/08/1973: Atto di compravendita a rogito Notaio Lucia Scoma di Palermo, trascritto il favore di Omissis e Omissis. Si precisa che l'immobile trasferito all'epoca, era un piccolo lotto di terreno rustico, sito in contrada Ospedale, distinto al catasto terreni al foglio 3, p.lla 3243, are 170.

✔ QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

Dopo un approfondito esame dei documenti riguardanti la regolarità urbanistica dell'immobile, in seguito alle ricerche effettuate presso gli uffici tecnici competenti, si relaziona quanto segue.

Il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto di pignoramento, è stato realizzato in assenza di titolo abilitativo. Per lo stesso è stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell'art.31 comma 3° della Legge n°47/85 del 28.02.1985, registrata al prot.llo n. a nome di Omissis e Omissis, precedenti proprietari dell'immobile. In data 07.12.2000 viene rilasciato, dal Comune di Villabate, Atto di Concessione in Sanatoria n°36. In data 07.03.2001 viene rilasciato Certificato di Abitabilità, che autorizza l'abitazione dell'edificio di cui in premessa, così descritto: "piano terra costituito da un appartamento di civile abitazione composto da cucina-soggiorno, tre vani, servizio igienico ed accessori...".



Sono state riscontrate delle difformità tra i grafici allegati all'istanza di sanatoria e lo stato di fatto rilevato, che si elencano di seguito:

- aumento volumetrico, dato dalla realizzazione del bagno in camera e di un ripostiglio, entrambi nell'area di pozzo luce;
- demolizione di alcuni tramezzi e realizzazione di nuovi, con conseguente nuova distribuzione interna;
- diversa distribuzione delle aperture su prospetti.

Alla luce delle difformità descritte, dovranno essere in primis, rimossi gli abusi relativi agli aumenti volumetrici, mediante la demolizione degli stessi. Dovranno pertanto essere demoliti il servizio igienico ed il ripostiglio realizzati sull'area di pozzo luce. Successivamente dovrà essere presentata una pratica di tipo Scia tardiva (SCIA - accertamento di conformità (art.37 commi 1, 4 e 5 del T.U. Edilizia), con il pagamento della sanzione massima pari ad € 5.164,00, che contempli la diversa configurazione interna e delle aperture su prospetto. Dovrà inoltre essere presentata una pratica di tipo SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità ex art. 24 del DPR n. 380/2001, recepito dinamicamente dall'art. 1 della l.r. n. 16/2016, sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222) ed allegata alla stessa i relativi certificati degli impianti, la variazione catastale mediante redazione di un nuovo Docfa con registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate ed il Certificato di Prestazione Energetico dell'immobile (Ape).

Si elencano di seguito i costi da sostenere per le operazioni sopra elencate:

- presentazione Scia tardiva (SCIA accertamento di conformità (art.37 commi 1, 4 e 5 del T.U. Edilizia, costo compreso di diritti d'istruttoria e sanzione di € 5.164,00...... € 7.000,00;
- presentazione SCA articolo 3, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
- certificazioni impianti......€ 600,00;
- Aggiornamento Docfa......€ 900,00;
- Redazione Ape......€ 200,00.

La somma totale delle sopraelencate spese è pari a: € 3.000,00 + € 7.000,00 + € 1.000,00 + € 600,00 + €

900,00 + € 200,00 =


€ 12.700,00

Si precisa che in questa sede non è possibile quantificare i costi di adeguamento degli impianti alla normativa vigente, adeguamenti necessari per il rilascio dei certificati di conformità. Poiché, per la



determinazione dei costi di adeguamento, è necessario in primis il rilievo, eseguito mediante saggi ispettivi, da parte di un tecnico certificatore, dello stato in cui versano gli impianti. Successivamente è necessario eseguire l'adeguamento o la sostituzione dell'impianto stesso, in virtù dell'esito degli accertamenti dell'impiantista.

DIFFORMITA' PROGETTUALI







Dal p.r.g. di Villabate si evince che l'immobile ricade in Zona territoriale omogenea "B1", ossia "Aree residenziali sature dei tessuti urbani consolidati", per la quale sono previste le seguenti norme tecniche di attuazione:

"Art. 38 Zone B1- Aree residenziali sature dei tessuti urbani consolidati

Nelle aree residenziali esistenti e di completamento sono consentiti interventi edilizi, anche a mezzo di singole concessioni e/o autorizzazioni, rivolti inoltre alla conservazione ed alla migliore utilizzazione dell'edilizia esistente. Sono consentite opere di trasformazione mediante demolizioni e ricostruzioni, nel rispetto della volumetria esistente regolarmente assentita. Le sopraelevazioni, gli ampliamenti e le utilizzazioni delle aree inedificate a scopo residenziale, avverranno con il rispetto delle seguenti prescrizioni: 1) l'indice di fabbricabilità fondiaria (i.f.f.) è fissato in mc/mq 5,00; 2) l'altezza massima degli edifici è fissata in mt 11,00 con le limitazioni della vigente normativa antisismica. Non sono consentite più di tre elevazioni fuori terra; 3) Il rapporto di copertura, quando non contrastante con il disposto del successivo punto 4), non può superare il valore di 4/5; 4) è consentita la costruzione sui preesistenti allineamenti stradali, ai sensi dell'art 28 della Legge Regionale 26/5/1973 n°21; 5) valgono i limiti di distanza tra i fabbricati di cui all'art.9 del Decreto interministeriale 2/4/1968, n°1444. Per i nuovi edifici, nelle aree libere, deve essere rispettata la distanza minima assoluta di ml 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Anche le eventuali sopraelevazioni possibili staticamente, esteticamente e per cubatura, devono rispettare tale distanza. Nel caso di edifici preesistenti, le nuove costruzioni rispetteranno la metà della distanza predetta dal confine, sempre che si tratti di pareti finestrate, essendo comunque ammessa l'edificazione in aderenza o al confine; 6) per il lotti interclusi come definiti dalla leggi regionali, di superficie fino a ma 400 derivanti da un regolare frazionamento, perfezionato entro data dell'adozione del PRG e aventi data certa ai sensi dell'art. 2704 del Codice Civile, sono consentiti gli interventi nel rispetto di quanto stabilito dalla Leggi Regionali n°19/1972 e n° 21/1973 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare: - per i lotti di terreno aventi una superficie non superiore a ma 200,00, la densità edilizia fondiaria massima sarà di mc/ma 9,00 e l'altezza massima di ml.11; -per i lotti di terreno aventi una superficie superiore a mg 400,00 il volume massimo consentito è di mc 1000 fermo restando l'altezza massima di ml 11,00; 7) le aree libere facenti parte di lotti sono assimilata a verde privato e devono essere sistemate a verde ed alberate. Il progetto di sistemazione deve far parte integrante della richiesta della Concessione Edilizia e deve specificare le essenza delle piantumazioni arboree ed arbustive previste. Nelle aree residenziali esistenti sature "B1", possono essere realizzati fabbricati isolati, a schiera o a nuclei. I colori degli intonaci dei paramenti murari esterni dovranno essere intonati a quelli dell'edilizia contigua esistente; 8) nel caso di sopraelevazioni, ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni deve essere garantita, nel fabbricato e/o nel lotto di pertinenza, una superficie per parcheggi privati pari a 1/10 della cubatura realizzata; 9) per le aree libere e/o inedificate deve essere prodotta specifica attestazione, con riscontri in atti notarili, che non sia asservita a scopi edificatori per latri volumi edilizi; 10) sono consentite variazioni alla destinazione d'uso dei piani interrati o seminterrati, con la prescrizione dell'adeguamento delle superfici di parcheggio, così come previste dalle vigenti disposizioni di legge."





✓ QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'immobile al momento del sopralluogo risultava occupato dai debitori unitamente alla figlia, minore di età.

✓ QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

Non risultano pendenti altre procedure esecutive e/o procedimenti giudiziali relativi all'immobile pignorato.

Non vi sono vincoli di carattere storico-artistico.

Non vi è condominio costituito.

Oneri e vincoli che saranno cancellati o regolarizzati nel corso della procedura:

- ipoteca volontaria n. a favore di Omissis e contro Omissis e Omissis per € 310.000,00 a garanzia di capitale di € 155.000,00 durata 30 anni;
- ipoteca volontaria n. a favore di Omissis e contro Omissis e Comissis per € 247.500,00 a garanzia di capitale di € 165.000,00 durata 30 anni;
- pignoramento immobiliare
 a favore di Omissis a carico di Omissis e Omissis e gravante sull'immobile oggetto di esecuzione, fino alla concorrenza di € 137.555,41 oltre interessi successivi e spese occorrende.

Per ciò che concerne le difformità urbanistico-edilizie, si rimanda al quesito n.6. Si specifica che i costi necessari per le attività di regolarizzazione urbanistica sono stati detratti dal prezzo di stima (quesito n.12).

Per ciò che concerne la difformità catastali, si rimanda al quesito n.3. Si specifica che i costi necessari per le attività di regolarizzazione urbanistica sono stati detratti dal prezzo di stima (quesito n.12).

✓ QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

I beni pignorati non ricadono su suolo demaniale.

✓ QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

In seguito della richiesta inoltrata a mezzo pec al Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici della Sicilia, in cui si richiedeva certificato attestante la presenza o l'assenza di usi civici sull'immobile oggetto di pignoramento, detto Commissariato rispondeva testualmente : "...in riferimento alle richieste della S.V., sulla base degli atti d'archivio, si attesta che il territorio del Comune di Villabate, non è interessato da diritti di uso civico".



✓ QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

Non vi è un condominio costituito. Il debitore riferisce che le spese mensili condominiali ammontano a circa € 10,00 mensili, per la pulizia della scala. Le spese fisse relative all'immobile in questione, sono relative a quanto dovuto alle varie tassazioni ordinarie, quali I.M.U. se dovuta, T.A.R.I. e T.A.S.I. e spese relative a servizi di prima necessità quali erogazione di energia elettrica, erogazione di acqua corrente etc...

✔ QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

Ad un bene economico è possibile attribuire valori diversi in relazione al criterio o all'aspetto economico che interessa considerare, in rapporto al motivo della stima. Nel caso in esame il criterio di stima deve tendere principalmente a determinare il valore venale del bene. Esso è il valore che il bene assume nel mercato e quindi compito dell'esperto è quello di ricavare i più probabili valori attribuiti ai beni in oggetto da comuni compratori o venditori. Considerando l'attuale situazione di mercato ci si rende conto che non c'è rispondenza ordinata tra il reddito di un bene economico e il valore capitale corrispondente; in altri termini vi è incertezza sul reddito ordinario da capitalizzare con un saggio adeguato, anch'esso peraltro difficilmente individuabile. Pertanto si esclude il metodo di stima analitico e si ricorre al metodo per confronto.

Quest'ultimo si esplica in due fasi:

- individuazione dei prezzi di compravendita di beni analoghi;
- attribuzione del giusto prezzo del bene da stimare in riferimento alla collocazione nella serie dei prezzi noti.

Per applicare questo metodo sono stati effettuati accertamenti riguardanti compravendite di immobili simili a quelli oggetto della presente stima, avvenute in tempi recenti, nonché richieste dei prezzi in zona nella figura di possibile acquirente. Tra i valori a disposizione sono stati eliminati quelli esagerati sia in aumento che in diminuzione ottenendo così una realistica espressione del mercato ordinario attuale. Si è fatto altresì riferimento alla banca dati dell'Agenzia del Territorio "Osservatorio dei Valori Immobiliari", tenendo conto della tipologia delle rifiniture dei beni pignorati e del loro stato di conservazione. Tra la serie di prezzi accertati si è giunti a stabilire che per la presente stima si adotteranno i seguenti valori:

<u>Lotto Unico</u>: Diritto di piena proprietà sull'immobile sito in Villabate, via Pio La Torre n. 12, ubicato al piano terra.

Distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Villabate con i seguenti dati:



f22a
₩.
22
ø
8
0d3065af
50
4
ڣ
463cb
ö
8
\approx
$\overline{\Sigma}$
ž
cze
ئ
듄
1eeffc5ef2110463c
Ť
#
ia#
Ξ.
Ser
~
7.3
UBAPEC S.P.A. NG CA 3 Seri
O
G
ž
نہ
~
щ.
ഗ
C
Щ
뜻
à
=
_
\sim
AR
AR
a: AR
Da: AR
o Da: AR
o Da: AR
o Da: AR
messo Da: AR
Emesso Da: AR
Emesso Da: AR
Emesso Da: AR
Emesso Da: AR
Emesso Da: AR
Emesso Da: AR
ANO ANNA Emesso Da: AR
ANO ANNA Emesso Da: AR
ZIANO ANNA Emesso Da: AR
ZIANO ANNA Emesso Da: AR
AZIANO ANNA Emesso Da: AR
GRAZIANO ANNA Emesso Da: AR
a: GRAZIANO ANNA Emesso Da: AR
Da: GRAZIANO ANNA Emesso Da: AR
Da: GRAZIANO ANNA Emesso Da: AR
a: GRAZIANO ANNA Emesso Da: AR
Da: GRAZIANO ANNA Emesso Da: AR

Fg	P.11a	Sub	Zona cens.	Cat.	Classe	Consistenza	Superficie	Rendita
							catastale	
3	3243	2		A/3	2	5,5 vani	Totale: 149 mq,	€ 355,06
		3					totale escluse	8.
							aree scoperte:	
							141 mq. / /	ARIE.IT

In funzione delle qualità estrinseche ed intrinseche rilevate allo stato di fatto, il valore unitario è stimato pari a € 900,00 per mq di superficie commerciale.

STIMA DELLE CONSISTENZE

ODIZIAKILIII	Coeff.	Sup.	Sup.	
	Omogen.	Commerciale	Sup. Calpestabile	
Piano Terra	1	137,02	137,02	
Area di corte	0,10 fino a 25 mq	1,83	18,3	
Totale		138,85		

• computata con altezza massima h> 1,5 m

il valore stimato è pertanto pari ad:

 $138,85 \text{ mg} \times 900,00 \text{ €/mg} = \text{€ } 124.965,00$

Si elencano di seguito i costi da sostenere per le operazioni sopra elencate:

- presentazione Scia tardiva (SCIA accertamento di conformità (art.37 commi 1, 4 e 5 del T.U. Edilizia, costo compreso di diritti d'istruttoria e sanzione di € 5.164,00...... ₹ 7.000,00;
- presentazione SCA articolo 3, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 costo comprensivo di diritti d'istruttoria/segreteria€ 1.000,00;
- certificazioni impianti......€ 600,00;
- Aggiornamento Docfa......€ 900,00;
- Redazione Ape......€ 200,00.

La somma totale delle sopraelencate spese è pari a: € 3.000,00 + € 7.000,00 + € 1.000,00 + € 600,00 + €

900,00 + € 200,00 =

€ 12.700,00

il valore della presente stima è pertanto pari ad:





 \in 124.965,00 $- \in$ 12.700,00= \in 112.265,00

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra si propone un prezzo a base d'asta, tenuto conto di tutti gli adempimenti che resteranno a carico dell'acquirente per la regolarizzazione degli abusi descritti, al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato, ridotto del 5% del valore stimato:

€ 112.265,00 - 5% = € **106.651,750**

✓ QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati

per la sola quota.

Nulla da riferire.



Bagheria 18.08.2023



Arch. Anna Graziano



